

obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, interpretazione secondo cui tale eccezione non può applicarsi dopo l'adozione da parte della Commissione della sua decisione che definisce il procedimento amministrativo di controllo di una concentrazione (seconda parte). La ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto manifesto richiedendo, da un lato, che la Commissione avesse effettuato un esame concreto e individuale dei documenti, con una descrizione di ciascun contenuto e, dall'altro, richiedendo la consultazione dei terzi, nonostante il carattere manifesto dell'applicabilità dell'eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali (terza parte). Inoltre, la Commissione lamenta un errore di diritto commesso dal Tribunale annullando la sua decisione di rifiutare l'accesso ai documenti interni, laddove tali documenti ricadevano nel campo di applicazione dell'eccezione «processo decisionale», menzionata all'art. 4, n. 3, secondo comma (quarta parte). Infine, la ricorrente fa valere un'interpretazione erronea dell'art. 4, n. 6, del regolamento citato (quinta parte).

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1).

#### Ricorso proposto il 16 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-407/10)

(2010/C 274/31)

*Lingua processuale: l'estone*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e E. Randvere)

*Convenuta:* Repubblica di Estonia

#### Conclusioni della ricorrente

— constatare che la Repubblica di Estonia non ha comunicato le misure necessarie a trasporre la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/47/CE (<sup>1</sup>) (che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi);

— condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno è scaduto il 21 dicembre 2008.

(<sup>1</sup>) GU L 247, pag. 21.

#### Ricorso proposto il 16 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-408/10)

(2010/C 274/32)

*Lingua processuale: l'estone*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e E. Randvere)

*Convenuta:* Repubblica di Estonia

#### Conclusioni della ricorrente

— constatare che la Repubblica di Estonia non ha comunicato le misure necessarie a trasporre la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2008, 2008/13/CE (<sup>1</sup>), che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria;

— condannare la Repubblica di Estonia alle spese.